

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede e durata

Articolo 1

È costituita un'Associazione avente la denominazione
ACQUANET Associazione dei costruttori di piscine.

Articolo 2

L'Associazione ha sede nel Comune di Solferino (MN).
L'organo amministrativo dell'Associazione ha facoltà
di trasferire la sede sociale altrove e di istituire
o di sopprimere sedi secondarie e unità locali
operative. L'Associazione ha durata illimitata e non
può avere vincoli con partiti politici.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 3

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge
la tutela degli interessi della categoria delle
imprese operanti nel settore della Costruzione di
Piscine. Possono aderire alla Associazione le
imprese, le associazioni e le persone fisiche che ne
condividono lo scopo.

TITOLO III

Associati

Articolo 4

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche o le organizzazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi allo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda di ammissione si intenderà accolta salvo formale provvedimento di diniego, anche non motivato, deliberato dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla domanda e comunicato al richiedente entro i successivi trenta giorni.

Articolo 6

Gli associati sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota sarà determinata, annualmente, per l'anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Diritti degli Associati

Articolo 7

Gli associati usufruiscono dell'assistenza prestata dall'Associazione per la tutela degli interessi di categoria e per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle categorie rappresentate, nonché di ogni altra iniziativa assunta dall'Associazione in conformità agli scopi sociali.

TITOLO V

Recesso -Esclusione

Articolo 8

Lo status di associato si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per estinzione.

Articolo 9

L'associato ha facoltà di recedere in ogni momento dalla Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato dalla formale comunicazione purché tale comunicazione sia correttamente pervenuta.

Articolo 10

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

-che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione;

-che sia stato dichiarato fallito e/o interdetto;

-che abbia subito una condanna definitiva ad una pena restrittiva della libertà personale;

-che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;

-che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

-che, in qualunque modo, arrechi grave danno all'Associazione.

Sulle ragioni dell'eventuale esclusione, il socio dovrà essere reso preventivamente edotto con raccomandata A/R, o con posta certificata, o con normale posta elettronica con risposta dell'interessato, con facoltà di difendersi producendo memorie e documenti non oltre venti giorni dall'avvenuta contestazione.

Il provvedimento di esclusione, definitivamente comunicato con le modalità di cui sopra, dovrà essere congruamente motivato.

Articolo 11

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO VI

Fondo Comune - Esercizio Sociale

Articolo 12

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla Associazione per il conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non sarà ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 13

L'esercizio sociale va dall'1/1 al 31/12 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la distribuzione o la distrazione non siano imposte per legge.

Tutti gli eventuali utili e/o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle

attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse e/o collegate.

TITOLO VII

Organi dell'Associazione

Articolo 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

Le cariche sociali non sono retribuite, salva diversa determinazione dell'Assemblea ordinaria e salva la facoltà del Consiglio Direttivo di stabilire compensi per i propri membri che svolgono specifici incarichi.

L'Assemblea

Articolo 15

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. La sua convocazione deve avvenire mediante avviso da inviare agli associati con lettera raccomandata, o con e-mail, anche di tipo massivo (newsletter), almeno quindici giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario. Il Consiglio Direttivo può decidere sulla possibilità di organizzare l'Assemblea da remoto o in forma ibrida (in presenza e/o da remoto).

Articolo 16

Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) approvare il rendiconto consuntivo;

b) procedere alla nomina delle cariche sociali;

c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Essa ha luogo quantomeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce quante volte lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Articolo 18

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati ovvero i loro rappresentanti legali o i loro delegati. Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione per le quali occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati presenti.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 20

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri ordinari eletti tra gli associati.

L'Assemblea, scegliendoli sempre tra gli associati, può nominare fino ad un massimo di dieci ulteriori membri del Consiglio Direttivo con facoltà di partecipare alle relative adunanze, senza diritto di voto. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla sua nomina elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non riuscisse a trovare un accordo entro il termine, rimette il proprio mandato al Presidente uscente che mantiene i poteri pro-tempore per il solo andamento ordinario fino ad una nuova elezione da effettuarsi all'interno di una Assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri. Il Consiglio Direttivo può deliberare anche senza che i membri si riuniscano fisicamente, tramite e-mail o videoconferenza. Per le decisioni prese via e-mail fa fede la copia della e-mail conservata su supporto cartaceo o informatico, mentre a seguito di videoconferenze deve essere stilato un verbale, che può essere approvato anche via e-mail. Tutte le comunicazioni scambiate via e-mail tra i membri del Consiglio Direttivo hanno valore al fine delle determinazioni assunte. La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei

componenti ordinari, aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Compete, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto consuntivo;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) vigilare sull'osservanza dello Statuto.

Articolo 22

In caso di mancanza di uno o più componenti ordinari, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata

anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato. Se viene meno la maggioranza dei membri ordinari, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Presidente

Articolo 23

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento i suoi compiti vengono esercitati dal Vice Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nomina al suo interno il Presidente.

I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Articolo 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, deve vigilare sull'amministrazione dell'Associazione e sulla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa alle Assemblee, senza diritto di

voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.

TITOLO VIII

Scioglimento

Articolo 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, fermo restando l'obbligo di devolvere lo stesso ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Solferino, 18 marzo 2025

Il Presidente Rossana Prola

Il Consigliere-Vice Presidente Valter Rapizzi

Il consigliere Claudio Beati

La Consigliera Maria Pia Cafagna

Il Consigliere-Segretario Francesco Saverio D'Apuzzo